



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche  
Servizio Strade Viabilità e Traffico**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 636 del 09/08/2024**

**OGGETTO:** proroga, fino all'11 agosto 2024, dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1469 del 08/08/2024

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- per consentire i lavori di demolizione di un fabbricato in viale Colli Aminei altezza civico 11/A, con ordinanza dirigenziale n.1438 del 01/08/2024 è stato istituito in viale Colli Aminei, altezza civico 11/A, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00, dei giorni 07/08/2024 e 08/08/2024, il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli delle Forze dell'Ordine, i mezzi di soccorso e di emergenza, nonché i veicoli privati in emergenza diretti ai Presidi Ospedalieri, prorogata fino al 09 agosto 2024 con ordinanza dirigenziale n. 1469 del 08/08/2024;

- con PEC del 09 agosto 2024, il direttore dei lavori ha comunicato che per il completamento delle attività in corso è necessaria una ulteriore proroga sino all'11 agosto 2024 e, pertanto, si rende necessaria una ulteriore proroga fino a tale data del dispositivo vigente.

**Ritenuto** che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

**ORDINA**

**Prorogare**, fino all'11 agosto 2024, l'Ordinanza Dirigenziale n. 1469 del 08/08/2024

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente dispositivo entra in vigore a partire dall'apposizione della relativa segnaletica stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico, compresa la segnaletica indicante i percorsi alternativi; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata; ripristinare, al termine dell'orario giornaliero di lavoro e al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica stradale e della segnaletica indicante i percorsi alternativi; la verifica della tenuta in buono stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata; la verifica dell'avvenuto ripristino, al termine dell'orario giornaliero di lavoro e al completamento dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Strade Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica degli orari e delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.**

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da*

Il Dirigente

Ing. Edoardo Fusco

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*